



Bruxelles, 4.11.2019
COM(2019) 576 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Repubblica di Bielorussia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Negli ultimi anni si sono registrati progressi nelle relazioni fra l'UE e la Bielorussia e gli scambi commerciali bilaterali di merci fra esse hanno segnato una crescita costante. L'Unione europea è il secondo principale partner commerciale della Bielorussia, con quasi un terzo del commercio complessivo del paese. Allo stesso tempo, le manifatture bielorusse rappresentano una quota sostanziale (stimata oltre il 15 %) dei prodotti del tabacco di contrabbando sequestrati dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE. I traffici di tabacco rappresentano un costo per il bilancio degli Stati membri e per l'UE stimato a 10 miliardi di EUR l'anno in entrate. Tali traffici illeciti di tabacco mettono altresì a repentaglio le politiche sanitarie unionali e nazionali, contribuendo così ogni anno ai numerosi decessi legati al fumo. Nel 2013 l'UE ha adottato una strategia globale¹ intesa a lottare contro i traffici di tabacco, ancor oggi d'attualità². Un elemento chiave della strategia è il rafforzamento della cooperazione con i principali paesi d'origine e di transito. Pertanto la proposta risponde alle esigenze degli Stati membri dell'UE e delle loro imprese che richiedono un quadro di riferimento giuridico in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Bielorussia.

A causa dello specifico contesto storico, la Bielorussia è l'unico paese del vicinato orientale dell'UE nonché l'unico paese dell'Unione economica eurasiatica privo di base giuridica formale in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con l'UE. È pertanto necessario un accordo internazionale al fine di disporre di una base giuridica per la cooperazione doganale, segnatamente nei settori della sicurezza della catena di approvvigionamento e dell'agevolazione degli scambi commerciali nonché per l'assistenza amministrativa volta a prevenire, investigare e lottare contro le violazioni della legislazione doganale. L'accordo con la Bielorussia costituisce uno strumento idoneo nella lotta contro le frodi doganali.

Poiché nel complesso le relazioni con la Bielorussia sono in evoluzione, ora è il momento di affrontare questo divario nelle relazioni esterne dell'UE in materia doganale con il vicinato. L'iniziativa è coerente con le conclusioni del Consiglio del febbraio 2016 sulla Bielorussia, nelle quali si dichiara che l'UE rimane aperta all'ulteriore sviluppo delle relazioni UE-Bielorussia e a compiere passi ulteriori per rafforzare le relazioni politiche e la cooperazione settoriale nel contesto appropriato. Più recentemente, essa dà seguito ai contatti politici nell'ambito della riunione del gruppo di coordinamento UE-Bielorussia, svoltasi il 25 aprile 2019, e alla visita del commissario Oettinger a Minsk nel febbraio 2019. Il rafforzamento del nostro impegno con la Bielorussia è inoltre un elemento chiave del piano d'azione adottato dalla Commissione nel dicembre 2018 per la lotta contro il commercio illecito di tabacco 2018-2022³.

La presente iniziativa non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

¹ COM(2013) 324 final.

² COM(2017) 235, sezione E.

³ COM(2018) 846, punto A.2.7.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La Commissione ha concluso accordi contenenti anche disposizioni in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con tutti i paesi del nostro vicinato orientale nonché con tutti gli altri paesi membri dell'Unione economica eurasiatica: Russia⁴, Armenia⁵, Kazakistan⁶ e Kirghizistan⁷.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La raccomandazione è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica procedurale è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La materia dell'accordo rientra nella politica commerciale comune dell'Unione, pertanto la base giuridica sostanziale delle decisioni in merito alla firma e alla conclusione dell'accordo è l'articolo 207 del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'iniziativa è di competenza esclusiva dell'UE (politica commerciale comune) ai sensi dell'articolo 207 del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La raccomandazione della Commissione è coerente con il principio di proporzionalità.

Un accordo internazionale è lo strumento adeguato e necessario per costituire la base giuridica in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con un paese terzo, alla luce del nostro obiettivo di impegnarci nella cooperazione doganale con la Bielorussia, in quanto è l'unico paese del vicinato orientale dell'UE non ancora oggetto di alcun accordo in materia doganale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

⁴ *GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.*

⁵ *GU L 239 del 9.9.1999, pag. 1.*

⁶ *GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1.*

⁷ *GU L 196 del 28.7.1999, pag. 46.*

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

L'accordo intende migliorare l'applicazione della normativa doganale attraverso la cooperazione e l'assistenza amministrativa reciproca fra le autorità doganali dell'UE e della Bielorussia.

L'allineamento della normativa e l'apertura della comunicazione con la Repubblica di Bielorussia avranno ripercussioni positive.

Si prevede un'incidenza indiretta positiva dal miglioramento della corretta applicazione della legislazione doganale, attraverso l'assistenza amministrativa reciproca e la cooperazione doganale, pertanto si attende fra l'altro la riduzione delle frodi doganali, in particolare il contrabbando di tabacco, il che comporterà un maggior livello di entrate doganali e fiscali nell'UE.

Subordinatamente ai negoziati, l'eventuale testo dell'accordo sarebbe simile agli accordi raggiunti con i paesi limitrofi della Bielorussia e con gli altri paesi dell'Unione economica eurasiatica, della quale la Bielorussia è membro e con cui condivide il medesimo codice doganale regionale.

Per quanto attiene all'assistenza amministrativa reciproca, una parte cospicua del relativo contenuto è formale e procedurale, pertanto il progetto di testo non dovrebbe subire modifiche sostanziali durante i negoziati.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente iniziativa non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

- **Diritti fondamentali**

La raccomandazione è coerente con i trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca non inciderà direttamente sul bilancio dell'UE.

L'accordo richiederà risorse finanziarie e amministrative al fine di istituire e gestire un comitato misto ed eventuali missioni e discussioni per la sua attuazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Repubblica di Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell'Unione europea, negoziati con la Repubblica di Bielorussia per la conclusione di un accordo in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca.

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all'allegato.

Articolo 3

La Commissione conduce i negoziati in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*